



Busoni Calamandrei Associati

LA NUOVA NORMATIVA SUI FORFETARI CON ELEVAZIONE DELLA SOGLIA A € 65.000

SOLUZIONI OPERATIVE

29 novembre 2018



I nuovi forfetari

- La premessa è che faremo riferimento alla **LEGGE DI BILANCIO** così come presentata in Parlamento il 31 ottobre 2018, **ancora non definitiva** e soggetta a modifiche in sede di futura approvazione
- Il regime forfettario per aprire e gestire una partita IVA agevolata è stato introdotto dalla legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) per poi essere riformato completamente l'anno successivo con la legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016)

I nuovi forfetari

- L'attuale testo della **LEGGE DI BILANCIO** modifica in modo sostanziale alcuni commi dell'**art. 1 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190** (e successive modificazioni) relativi al regime dei forfetari
- I commi che disciplinano il regime dei forfetari sono quelli compresi tra il **n. 54 e il n. 89**
- Ci soffermeremo essenzialmente sugli aspetti del regime forfetario **inerenti al lavoratore autonomo**



I nuovi forfaitari

REQUISITI

DESCRIZIONE	VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
LIMITE RICAVI	EURO 30.000	EURO 65.000
LIMITE COMPENSI A TERZI	EURO 5.000	NON PREVISTO
LIMITE BENI AMM.LI IN LEASING O NOLEGGIO	EURO 20.000	NON PREVISTO
LIMITE ALTRI REDDITI	OBBLIGO PREVALENZA REDDITI PROFESSIONALI O INFERIORI A EURO 20.000	NON PREVISTO



I nuovi forfetari

SUSSISTENZA REQUISITI

DESCRIZIONE	VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI	NON RILEVA ADEGUAMENTO A STUDI DI SETTORE	NON RILEVA ADEGUAMENTO A NUOVI INDICI DI AFFIDABILITA' FISCALE
PLURIATTIVITA'	RILEVA IL LIMITE PIU' ELEVATO DI RICAVI RELATIVI ALLE DIVERSE ATTIVITA'	SI ASSUME SOMMA DELLE DIVERSE ATTIVITA'



- Il comma 56 individua la presunzione della sussistenza del requisito previsto dal comma 54 (limite di euro 65.000 rapportato ad anno) in sede di **inizio attività**
- I ricavi da considerare al fine del verificare il non superamento degli euro 65.000 sono quelli **dell'esercizio precedente**. In sostanza potranno accedere al regime dei minimi nel 2019 coloro che nell'esercizio 2018 non abbiano avuto introiti superiori all'importo di euro 65.000. Naturalmente, per introiti si intendono gli **imponibili**, ad esclusione quindi di cap, iva e spese anticipate (art. 15 DPR 633/72)



VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
ESCLUSIONE PER CHI SI AVVALE DI REGIMI SPECIALI O REGIMI FORFETARI (caso di chi esercita anche impresa agricola oppure impresa di agriturismo)	CONFERMATO
ESCLUSIONE PER SOGGETTI NON RESIDENTI AD ESCLUSIONE DI RESIDENTI UE O IN PAESI CON SCAMBIO INFORMAZIONI E CON REDDITI IN ITALIA SUPERIORI AL 75% DEL COMPLESSIVO	CONFERMATO



VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
ESCLUSIONE PER SOGGETTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI IN VIA PREVALENTE DI CESSIONI IMMOBILIARI O DI MEZZI DI TRASPORTO NUOVI	CONFERMATO
ESCLUSIONE PER SOGGETTI CHE PARTECIPANO A SOCIETA' DI PERSONE O ASSOCIAZIONI DI CUI ALL'ART. 5 TUIR (S.S. E ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI) OVVERO A S.R.L. IN REGIME DI TRASPARENZA DI CUI ART.116 TUIR	ESCLUSIONE PER SOGGETTI CHE PARTECIPANO A SOCIETA' DI PERSONE O ASSOCIAZIONI O IMPRESE FAMILIARI DI CUI ALL'ART. 5 TUIR (S.S. E ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI) OVVERO A S.R.L. (TUTTE) O ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE



VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p>ESCLUSIONE PER SOGGETTI CHE NELL' ANNO PRECEDENTE HANNO PERCEPITO REDDITI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI ECCEDENTI EURO 30.000 QUALORA RAPPORTO DI LAVORO NON SIA CESSATO</p>	<p>ESCLUSIONE PER SOGGETTI CHE HANNO PERCEPITO REDDITI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI E CHE ESERCITANO ATTIVITA' A FAVORE ANCHE DI UNO SOLO DEI DATORI DI LAVORO DEI DUE ANNI PRECEDENTI O NEI CONFRONTI DI SOGGETTI AD ESSO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE RICONDUCIBILI</p>



I nuovi forfetari

VANTAGGI

- la **riduzione delle tasse** (da verificare tuttavia caso per caso)
- l'esenzione dall'obbligo di emettere **fatture elettroniche** a terzi (ad eccezione di quelle emesse nei confronti della P.A.)
- la non applicazione dell'**IVA** (essa non va versata al Fisco né inserita in fattura)
- il non assoggettamento a **ritenuta d'acconto** per le operazioni attive
- assoggettamento ad **Irpef** del 15% in sostituzione delle aliquote progressive della normale tassazione
- l'esenzione dall'obbligo della dichiarazione **IVA annuale**
- l'esenzione dall'obbligo delle **comunicazioni IVA trimestrali**

segue



I nuovi forfetari

VANTAGGI

- l'esenzione dall'obbligo della **dichiarazione Irap** (in quanto i forfetari non sono soggetti ad Irap)
- la non applicazione degli **studi di settore** o dei nuovi **indici sintetici di affidabilità fiscale** (in quanto i forfetari non ne risultano soggetti)
- l'esenzione dall'obbligo dello **spesometro**
- l'esenzione dall'obbligo della predisposizione delle **CU** (i forfetari vedremo che non sono sostituti di imposta)
- l'esenzione dall'obbligo del **modello 770**
- l'esenzione dall'obbligo della tenuta delle **scritture contabili**
- **ulteriori esenzioni** che vedremo nel proseguo
- **Risparmio nel costo del commercialista**



I nuovi forfaitari

SIMULAZIONI RIEPILOGO 1

AVVOCATO			
iscritto alla cassa forense con contribuzione previdenziale obbligatoria al 14,50%			
con costi effettivi nulli			
senza carichi di famiglia e senza ulteriori detrazioni o deduzioni			
COMPENSI PER 30.000 EURO			
RISPARMIO	3.191,00		
COMPENSI PER 50.000 EURO			
RISPARMIO	8.186,00		
COMPENSI PER 65.000 EURO			
RISPARMIO	11.927,00		



I nuovi forfaitari

SIMULAZIONI RIEPILOGO 2

AVVOCATO			
iscritto alla cassa forense con contribuzione previdenziale obbligatoria al 14,50%			
con costi effettivi 22% del fatturato			
senza carichi di famiglia e senza ulteriori detrazioni o deduzioni			
COMPENSI PER 30.000 EURO			
RISPARMIO	1.391,00		
COMPENSI PER 50.000 EURO			
RISPARMIO	4.193,00		
COMPENSI PER 65.000 EURO			
RISPARMIO	6.939,00		



I nuovi forfaitari

SIMULAZIONI RIEPILOGO 3

AVVOCATO			
iscritto alla cassa forense con contribuzione previdenziale obbligatoria al 14,50%			
con costi effettivi 40% del fatturato			
senza carichi di famiglia e senza ulteriori detrazioni o deduzioni			
COMPENSI PER 30.000 EURO			
RISPARMIO		-41,00	
COMPENSI PER 50.000 EURO			
RISPARMIO		1.190,00	
COMPENSI PER 65.000 EURO			
RISPARMIO		2.693,00	



I nuovi forfetari IVA

- La **non applicazione dell'IVA** sulle fatture emesse
- L'applicazione dell'art. 41 D.L. 331/93 per le **cessioni di beni intracomunitarie** dove si specifica che le operazioni attive dei minimi non sono qualificabili come cessioni intracomunitarie e dunque non sono soggette ad IVA come previsto per le cessioni nazionali. Dunque non previsto il modello intrastat. Analogamente non prevista iscrizione VIES
- L'applicazione dell'art. 38 D.L. 331/93 per gli **acquisti di beni intracomunitari** dove si specifica che gli acquisti dei minimi non sono qualificabili come acquisti intracomunitari e dunque sono soggetti ad IVA nel Paese di origine. Dunque non previsto il modello intrastat. Analogamente non prevista iscrizione VIES. Questo vale se nell'anno gli acquisti intracomunitari non superino euro 10.000. Qualora si superi detto importo nell'anno, si dovrà integrare la fattura dell'IVA e procedere al suo versamento entro il giorno 16 del mese successivo

segue



I nuovi forfetari IVA

- Per le **prestazioni rese a non residenti** il contribuente forfetario emetterà una fattura non soggetta IVA art. 7-ter DPR 633/72 (con dicitura “inversione contabile”, iscrizione VIES e presentazione modello Intra 2-quater)
- Per le **prestazioni ricevute da non residenti** il forfetario dovrà integrare la fattura dell’IVA e procedere al suo versamento entro il giorno 16 del mese successivo. Il contribuente minimo dovrà quindi iscriversi preventivamente al VIES
- Per le **esportazioni, importazioni** ed operazioni assimilate valgono, invece, le regole ordinarie di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 67 del d.p.r. 633/1972

segue



I nuovi forfetari IVA

- Per le **prestazioni extra UE di servizi rese e ricevute** non occorre porre in essere alcun adempimento di tipo comunicativo. Solo per i servizi resi occorre ricordarsi di indicare in fattura la dicitura corretta ovvero: “operazione non soggetta ad IVA art. 7 d.p.r. 633/1972”
- Per le **operazioni in reverse charge** il forfetario dovrà integrare la fattura dell’IVA e procedere al suo versamento entro il giorno 16 del mese successivo
- La **non detraibilità dell’IVA** sulle operazioni di acquisto
- Esonero dal versamento dell’IVA



- **Esonero dalla tenuta delle scritture contabili**
- **Obbligo di numerazione e conservazione** delle fatture emesse e ricevute.
- Le **fatture di acquisto** saranno comunque in **formato elettronico** e dovranno transitare dallo SDI
- I forfetari non avranno l'obbligo di conservare elettronicamente le fatture ricevute, se non comunicheranno al cedente prestatore la Pec o un codice destinatario
- Obbligo di emettere **in formato elettronico** le fatture emesse nei confronti della **Pubblica Amministrazione**



- Al momento del passaggio nel regime forfetario, deve essere considerata la rettifica dell'Iva detratta, **sui beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati e sui beni ammortizzabili, materiali e immateriali**, acquistati nell'ultimo quinquennio (decennio per i fabbricati)
- Tra i beni ammortizzabili non sono ricompresi i beni il cui costo non sia stato superiore agli euro **516,46**
- La rettifica dovrebbe essere effettuata anche in relazione ad eventuali **maxi canoni relativi a contratti di leasing**
- Il conteggio deve essere effettuato **in sede di dichiarazione IVA** e il relativo versamento deve essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento del saldo IVA annuale



- **I contribuenti che adottino il regime forfetario, devono considerare, nell'ultima liquidazione dell'IVA effettuata con i criteri ordinari, il tributo relativo alle **operazioni ad esigibilità differita** per le quali erano state emesse le relative fatture nel regime ordinario**



- **Nel caso in cui la dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno di regime ordinario, chiuda a credito, è prevista la possibilità di chiedere detto credito a **rimborso** oppure utilizzarlo in **compensazione****

- **Nel caso dell'esercizio dell'attività di Avvocato, detto coefficiente risulta pari al 78%. Dunque viene riconosciuto un importo pari al 22% a titolo di costi determinati forfetariamente. Dall'importo così determinato verranno poi dedotti i contributi previdenziali per poi applicare, sul saldo residuo, l'aliquota del 15%**



- **E' prevista la riduzione dell'aliquota del **5%** per tutte quelle attività che vengano aperte da titolari che non le abbiano mai svolte prima**
- **Il titolare dell'attività non deve avere svolto, nei tre anni precedenti dell'inizio dell'attività, attività d'impresa anche in forma associata o familiare**
- **L'attività intrapresa non deve essere in alcun modo una continuazione di un'attività precedentemente svolta, sia sotto forma di lavoro autonomo che dipendente (da questo caso sono esclusi i periodi di pratica obbligatori per poter esercitare arti o professioni)**

segue



I nuovi forfetari

ALIQUOTA RIDOTTA AL 5%

- **Nel caso in cui venga rilevata un'attività già avviata da un altro soggetto, si deve verificare che l'ammontare di incassi generati l'anno precedente dall'attività, siano in linea con quelli richiesti per aderire al Regime forfettario (euro 65.000)**
- **L'agevolazione della riduzione dell'aliquota al 5% vale solo per i primi 5 anni, dal sesto in poi si avrà l'obbligo di applicare l'aliquota piena, ovvero del 15%**
- **Dagli annunci degli ultimi mesi, sembrava che a partire dal 2019, la Disciplina del regime forfettario potesse prevedere dei vincoli di età per l'accesso alla riduzione al 5% dell'imposta sostitutiva. Però nel Testo del Decreto recapitato in Parlamento per l'approvazione, nulla viene menzionato a riguardo. Pertanto molto probabilmente, nel 2019 non verranno inserite limitazioni di età per l'aliquota al 5%**



- Per le fatture emesse vige il **principio di cassa** per cui i relativi introiti devono essere dichiarati nell'anno in cui vengono incassati
- Nel caso di **fattura emessa in regime forfetario ed incassata in successivo regime ordinario**, non è necessario integrare le stesse con l'IVA; a chiarirlo è stata una circolare dell'agenzia delle entrate (la n. 10/e/2016)
- Analogamente, i **costi** rilevano nell'anno del loro pagamento

segue



- I **componenti positivi e negativi sospesi** per più anni (caso ad esempio di alcune plusvalenze realizzate oppure dei costi di manutenzione eccedenti il 5% dei beni strumentali), **nel caso di passaggio da regime ordinario a regime forfetario**, devono essere interamente considerati nel loro importo residuo nell'ultima dichiarazione dei redditi relativa al regime ordinario
- Qualora invece **plusvalenze o minusvalenze** si realizzino **durante il regime forfetario**, le stesse non dovranno essere considerate

segue



- **Caso di cessione di beni ammortizzabili:**
 - **beni acquisiti in regime ordinario e ceduti in regime ordinario dopo intervallo in regime forfaitario:** ai fini della determinazione della minusvalenza o plusvalenza, rileva il valore residuo al termine del periodo in regime ordinario e precedente al regime forfaitario (compreso tra i due regimi ordinari)
 - **beni acquisiti in regime forfaitario e ceduti in regime ordinario:** ai fini della determinazione della minusvalenza o plusvalenza, rileva il valore di acquisto originario avvenuto nel periodo forfaitario. Sarà dunque opportuno, durante il periodo forfaitario, tenere indicazione specifica dei beni strumentali acquistati



I nuovi forfetari

NON ASSOGGETTAMENTO A RITENUTA D'ACCONTO

- i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario, **non sono assoggettati a ritenuta d'acconto**
- E' naturalmente previsto che il contribuente debba esporre in fattura la dichiarazione di essere non soggetto a ritenuta d'acconto in quanto contribuente rientrante nel regime forfetario (*“si richiede la non applicazione della ritenuta d'acconto come previsto dall'art.1, comma 67, Legge n.190/2014”*)



- Il contribuente forfetario **non opera ritenute d'acconto** nei confronti di terzi prestatori
- Non dovrà dunque predisporre le CU e neppure il Modello 770
- Il contribuente forfetario dovrà indicare il codice fiscale del percettore dei redditi non assoggettati a ritenuta d'acconto e l'ammontare di detti redditi all'interno della dichiarazione dei redditi, modello Unico, quadro RS



- Il regime forfetario risulta essere quello **“naturale”** in base all’entità degli introiti percepiti nell’anno precedente
- Dunque, se nel 2018 il contribuente percepisce introiti inferiori ad euro 65.000, **automaticamente** nel 2019 ricadrebbe nel regime forfetario
- Per questo motivo il presente comma stabilisce la possibilità per il contribuente che sarebbe “naturalmente” forfetario, di **esercitare l’opzione per restare all’interno del regime ordinario**

segue



- L'opzione per il regime ordinario, qualora il contribuente lavoratore autonomo ricadesse naturalmente nel regime forfetario, sulla base di **calcoli di convenienza**, in base alla propria situazione fiscale professionale e personale
- L'opzione vincola il contribuente per il **triennio successivo**, trascorso il quale l'opzione resta valida di anno in anno fino a quando permane la concreta applicazione della scelta effettuata
- il regime forfetario **cessa** a partire dall'anno successivo a quello in cui si superi la soglia degli euro 65.000



- Il comma 73, modificato dalla Legge di Bilancio, e che originariamente prevedeva l'esclusione dalla applicazione degli studi di settore, conferma che permane l'obbligo di indicare alcune specifiche voci di costo all'interno della dichiarazione Modello Unico
- Il riferimento agli studi di settore è stato eliminato in considerazione del fatto che **gli studi di settore sono da considerarsi aboliti**
- Lo strumento degli studi di settore sarà sostituito dai nuovi **«indici di affidabilità fiscale»**
- Per i forfaitari sarà comunque **esclusa la applicazione** anche dei nuovi indici di affidabilità fiscale

I nuovi forfetari

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

- per il regime forfetario valgono le medesime disposizioni previste per il regime ordinario in relazione ad **accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso**
- Viene previsto un **inasprimento delle sanzioni** (aumento del 10%) in caso di infedele indicazione dei dati attestanti i requisiti per accedere al regime forfetario (commi 54 e 57) qualora il maggior reddito accertato superi di almeno il 10% il reddito dichiarato
- Si stabilisce infine che il regime forfetario cessi a partire dall'anno successivo a quello in cui a seguito di accertamento vengano meno la condizione del comma 54 (limite di euro 65.000) ovvero si verificano talune delle fattispecie del comma 57 (cause di esclusione)

Il reddito dei contribuenti forfetari:

- **rileva** ai fini del riconoscimento dei **carichi di famiglia**
- **non rileva** ai fini delle **detrazioni dall'imposta lorda previste per lo svolgimento di lavoro autonomo**
- Sono elementi dunque da considerare nel calcolo di convenienza nel caso in cui ci si trovi nella situazione di potere scegliere se rientrare nel regime forfetario oppure se optare per il mantenimento del regime ordinario

- I commi 86, 87 e 88, dispongono che **tutti i soggetti** che si trovavano in altri regimi agevolati e che risultano in possesso del requisito previsto dal comma 54 (limite euro 65.000), **naturalmente divengono forfetari**, a meno che procedano ad esercitare l'opzione per rientrare nel regime ordinario
- Fanno eccezione **i contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio** (di cui al DL 98/2011, ossia l'ex regime dei minimi). Costoro, se ne hanno i requisiti, possono scegliere di utilizzare **nel 2018** (ultimo anno in cui possono aderire a detto regime) il regime forfetario, anche avvalendosi dell'aliquota agevolata del 5% prevista per i primi cinque anni di attività. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate, in risposta a specifico interpello



I nuovi forfetari

SIMULAZIONI

AVVOCATO			
iscritto alla cassa forense con contribuzione previdenziale obbligatoria al 14,50%			
con costi effettivi nulli			
senza carichi di famiglia e senza ulteriori detrazioni o deduzioni			
COMPENSI PER 30.000 EURO			
	REGIME ORDINARIO	REGIME FORFETARIO	
Totale compensi	30.000	30.000	
Costi/Deduzione forfettaria	0	6.600	
Utile al netto costi	30.000	23.400	
Contributi previdenziali	4.350	3.393	
Reddito imponibile lordo	25.650	20.007	
Imposta lorda	6.326		
Detrazioni lavoro autonomo	550		
Imposta netta	5.776		
Add. Reg Toscana	365		
Add. Com Firenze	51		
Sostitutiva al 15%		3.001	RISPARMIO
Tassazione totale	6.192	3.001	3.191



I nuovi forfetari

SIMULAZIONI

AVVOCATO			
iscritto alla cassa forense con contribuzione previdenziale obbligatoria al 14,50%			
con costi effettivi nulli			
senza carichi di famiglia e senza ulteriori detrazioni o deduzioni			
COMPENSI PER 50.000 EURO			
	REGIME ORDINARIO	REGIME FORFETARIO	
Totale compensi	50.000	50.000	
Costi/Deduzione forfettaria		11.000	
Utile al netto costi	50.000	39.000	
Contributi previdenziali	7.250	5.655	
Reddito imponibile lordo	42.750	33.345	
Imposta lorda	12.565		
Detrazioni lavoro autonomo	110		
Imposta netta	12.455		
Add. Reg Toscana	647		
Add. Com Firenze	86		
Sostitutiva al 15%		5.002	RISPARMIO
Tassazione totale	13.188	5.002	8.186



I nuovi forfetari

SIMULAZIONI

AVVOCATO			
iscritto alla cassa forense con contribuzione previdenziale obbligatoria al 14,50%			
con costi effettivi nulli			
senza carichi di famiglia e senza ulteriori detrazioni o deduzioni			
COMPENSI PER 65.000 EURO			
	REGIME ORDINARIO	REGIME FORFETARIO	
Totale compensi	65.000	65.000	
Costi/Deduzione forfettaria		14.300	
Utile al netto costi	65.000	50.700	
Contributi previdenziali	9.425	7.352	
Reddito imponibile lordo	55.575	43.349	
Imposta lorda	17.456		
Detrazioni lavoro autonomo			
Imposta netta	17.456		
Add. Reg Toscana	862		
Add. Com Firenze	111		
Sostitutiva al 15%		6.502	RISPARMIO
Tassazione totale	18.429	6.502	11.927



I nuovi forfetari

SIMULAZIONI

AVVOCATO			
iscritto alla cassa forense con contribuzione previdenziale obbligatoria al 14,50%			
con costi effettivi 22% del fatturato			
senza carichi di famiglia e senza ulteriori detrazioni o deduzioni			
COMPENSI PER 30.000 EURO			
	REGIME ORDINARIO	REGIME FORFETARIO	
Totale compensi	30.000	30.000	
Costi/Deduzione forfettaria	6.600	30.000	
Utile al netto costi	23.400	23.400	
Contributi previdenziali	3.393	3.393	
Reddito imponibile lordo	20.007	20.007	
Imposta lorda	4.802		
Detrazioni lavoro autonomo	695		
Imposta netta	4.107		
Add. Reg Toscana	285		
Add. Com Firenze			
Sostitutiva al 15%		3.001	RISPARMIO
Tassazione totale	4.392	3.001	1.391



I nuovi forfetari

SIMULAZIONI

AVVOCATO			
iscritto alla cassa forense con contribuzione previdenziale obbligatoria al 14,50%			
con costi effettivi 22% del fatturato			
senza carichi di famiglia e senza ulteriori detrazioni o deduzioni			
COMPENSI PER 50.000 EURO			
	REGIME ORDINARIO	REGIME FORFETARIO	
Totale compensi	50.000	50.000	
Costi/Deduzione forfettaria	11.000	11.000	
Utile al netto costi	39.000	39.000	
Contributi previdenziali	5.655	5.655	
Reddito imponibile lordo	33.345	33.345	
Imposta lorda	8.991		
Detrazioni lavoro autonomo	352		
Imposta netta	8.639		
Add. Reg Toscana	489		
Add. Com Firenze	67		
Sostitutiva al 15%		5.002	RISPARMIO
Tassazione totale	9.195	5.002	4.193



I nuovi forfetari

SIMULAZIONI

AVVOCATO			
iscritto alla cassa forense con contribuzione previdenziale obbligatoria al 14,50%			
con costi effettivi 22% del fatturato			
senza carichi di famiglia e senza ulteriori detrazioni o deduzioni			
COMPENSI PER 65.000 EURO			
	REGIME ORDINARIO	REGIME FORFETARIO	
Totale compensi	65.000	65.000	
Costi/Deduzione forfettaria	14.300	14.300	
Utile al netto costi	50.700	50.700	
Contributi previdenziali	7.352	7.352	
Reddito imponibile lordo	43.348	43.349	
Imposta lorda	12.792		
Detrazioni lavoro autonomo	95		
Imposta netta	12.697		
Add. Reg Toscana	657		
Add. Com Firenze	87		
Sostitutiva al 15%		6.502	RISPARMIO
Tassazione totale	13.441	6.502	6.939



I nuovi forfetari

SIMULAZIONI

AVVOCATO			
iscritto alla cassa forense con contribuzione previdenziale obbligatoria al 14,50%			
con costi effettivi 40% del fatturato			
senza carichi di famiglia e senza ulteriori detrazioni o deduzioni			
COMPENSI PER 30.000 EURO			
	REGIME ORDINARIO	REGIME FORFETARIO	
Totale compensi	30.000	30.000	
Costi/Deduzione forfettaria	12.000	6.600	
Utile al netto costi	18.000	23.400	
Contributi previdenziali	2.610	3.393	
Reddito imponibile lordo	15.390	20.007	
Imposta lorda	3.555		
Detrazioni lavoro autonomo	814		
Imposta netta	2.741		
Add. Reg Toscana	219		
Add. Com Firenze			
Sostitutiva al 15%		3.001	RISPARMIO
Tassazione totale	2.960	3.001	-41



I nuovi forfetari

SIMULAZIONI

AVVOCATO			
iscritto alla cassa forense con contribuzione previdenziale obbligatoria al 14,50%			
con costi effettivi 40% del fatturato			
senza carichi di famiglia e senza ulteriori detrazioni o deduzioni			
COMPENSI PER 50.000 EURO			
	REGIME ORDINARIO	REGIME FORFETARIO	
Totale compensi	50.000	50.000	
Costi/Deduzione forfettaria	20.000	11.000	
Utile al netto costi	30.000	39.000	
Contributi previdenziali	4.350	5.655	
Reddito imponibile lordo	25.650	33.345	
Imposta lorda	6.326		
Detrazioni lavoro autonomo	550		
Imposta netta	5.776		
Add. Reg Toscana	365		
Add. Com Firenze	51		
Sostitutiva al 15%		5.002	RISPARMIO
Tassazione totale	6.192	5.002	1.190



I nuovi forfetari

SIMULAZIONI

AVVOCATO			
iscritto alla cassa forense con contribuzione previdenziale obbligatoria al 14,50%			
con costi effettivi 40% del fatturato			
senza carichi di famiglia e senza ulteriori detrazioni o deduzioni			
COMPENSI PER 65.000 EURO			
	REGIME ORDINARIO	REGIME FORFETARIO	
Totale compensi	65.000	65.000	
Costi/Deduzione forfettaria	26.000	14.300	
Utile al netto costi	39.000	50.700	
Contributi previdenziali	5.655	7.352	
Reddito imponibile lordo	33.345	43.349	
Imposta lorda	8.991		
Detrazioni lavoro autonomo	352		
Imposta netta	8.639		
Add. Reg Toscana	489		
Add. Com Firenze	67		
Sostitutiva al 15%		6.502	RISPARMIO
Tassazione totale	9.195	6.502	2.693



Busoni Calamandrei Associati

Esempio fattura forfetari

Avvocato XXXXXXXX XXXXX

Via XXXXXXXXX n.- 50100 Firenze

Partita iva 000000000

Codice Fiscale XXXXXXXXXX

Firenze, 29 novembre 2018

Spett.le

XXXXXXXXXXXX

Notula n. ...

Onorari per

Euro 1.000,00

Contributo cassa forense 4%

Euro 40,00

TOTALE

Euro 1.040,00

Operazione effettuata in franchigia da Iva ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge n. 208/2018. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 190/2014. Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di euro 77,47